

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA VCO TRASPORTI SRL PER GLI ANNI 2023 – 2024 – 2025.

LOTTO 3 – CIG 9756122E8D RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO DIPENDENTI (RCO)

CAPITOLATO TECNICO E SCHEMA DI CONTRATTO DI POLIZZA



Sommario

	4
Pagamento del premio e decorrenze della garanzia	5
Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	6
Clausola di recesso	6
Recesso in caso di sinistro	6
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave	6
Oneri fiscali	
Foro competente	7
Regolazione del premio	8
Centiali elettricile, cabine elettricile, feti di distribuzione energia elettrica	10
Danni a condutture ed impianti sotterranei – Danni da cedimento o franamento dei terreno – Danni	da
Danni da partecipazione occasionale	15
Inquinamento accidentale	15
· •	
Responsabilità personale	16
Segnaletica di cantiere mancante o insufficiente	16
	Norme che regolano l'Assicurazione in Generale. Prova del contratto Pagamento del premio e decorrenze della garanzia Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Variazioni del rischio. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali Clausola di recesso Recesso in caso di sinistro Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave



30.aa	Spargimento di acqua	
30.bb	Veicoli dei dipendenti	17
Sezione 3 -	- Norme che regolano la gestione dei sinistri	17
	Obblighi del Contraente in caso di sinistro	
	Gestione delle vertenze di danno – Spese legali	
33.	Limiti territoriali	
34.	Rinuncia alla rivalsa	17
Disposizion	i finali	18
Dichiarazio	ni	18
Allegato A	- Massimali assicurati e calcolo del premio	19
	Limiti di risarcimento, franchigia a scoperti	20



Definizioni

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITA'

Quella svolta dall'Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

BROKER

La INSER SPA, (in seguito detta più semplicemente Broker).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione – V.C.O. Trasporti S.R.L. di Verbania.

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

PERIODO ASSICURATIVO Durata della copertura ai fini dell'applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

PRESTATORE DI LAVORO

Tutte le persone fisiche (compresi co.co.co, prestatori di lavoro "temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.

Devono intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all'aggiudicazione del presente capitolato.

RETRIBUZIONE

Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati ed i co.co.co. ricevono a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dal Contraente a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle stesse persone, nonché l'ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL.



RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.
UBICAZIONE DEL RISCHIO	Ovunque si svolgano le attività della Contraente / Assicurata

Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

1. Prova del contratto

₁-La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

É prevista la rateazione annuale del premio, la scadenza della prima rata è fissata al 30/06/2023.

- 1-il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- ₂-se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- 3-i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
- 4-Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
- 5-Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

- 1-Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con PEC, indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. 2-A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - ➤ Per il Contraente:
 - ▶ Per il Broker: <u>unit104milano@pec.inserspa.eu</u>



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448 Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it

Per la Società:

4. Variazioni del rischio

- ₁-Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
- 2-Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro **15** (quindici) giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.
- 3-II Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.

5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

- 1-Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all'art. 4 (variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all'Allegato A).
- 2-Il Contraente, entro **15** (quindici) giorni, a seguito della relativa istruttoria effettuata con ausilio del Broker e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
- 3-In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

6. Clausola di recesso

- 1-In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 *(revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali)*, tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
- ₂-La facoltà di recesso si esercita entro **30** (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 *(revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali)*, presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro **30** (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
- 3-Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di **30** (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'eventuale integrazione del premio.
- 4-Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. **17** (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

7. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, fatta eccezione per le fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6, e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la **Società** o il **Contraente** possono recedere dall'assicurazione con preavviso 90 (novanta) giorni tramite PEC. In tale ipotesi la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei **90 giorni** successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali) e 6 (clausola di recesso) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione



9. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

10. Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

12. Durata del contratto

 $_1$ -II presente contratto ha la durata di anni 3 (tre), mesi 0 (zero) e giorni 0 (zero), a decorrere dalle ore 24 del 30/06/2023 fino alle ore 24 del 30/06/2026 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita. È previsto il frazionamento annuale con scadenza delle rate al 31/12/2023, 30/06/2024, 31/12/2024, 30/06/2025, 31/12/2025.

²-Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore – per un periodo minimo di <u>180 (numero) giorni</u> – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso anticipato in via provvisoria.

13. Efficacia temporale delle garanzie

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

14. Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell'offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.

15. Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici (*delegataria e Coassicuratrici*) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

16. Clausola Broker

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è INSER SPA

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

17. Produzione di informazioni sui sinistri

₁-Entro **90 (novanta)** giorni dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso 18**0 (centottanta)** giorni prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'elenco dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.



₂-Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Riferimento preciso al soggetto denunciante;
- Numero del sinistro attribuito dalla Società;
- Numero di polizza;
- Data di accadimento dell'evento:
- Data della denuncia;
- Periodo di riferimento;
- Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) Sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) Sinistro liquidato, in data_____ con liquidazione pari ad €. _____;
 - c) Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad €.

₃-In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,01% (zero/01 per cento) del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad €. 500,00 (cinquecento/00).

4-La Società s'impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

₅-Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

18. Assicurazione presso diversi assicuratori

₁-Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze stipulate dallo stesso per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

₂-Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

₁-La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo, la notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria

²-Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da Coassicuratori, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i.

20. Regolazione del premio

₁-Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

2-A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, l'importo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente; il calcolo del premio di regolazione verrà effettuato utilizzando il tasso indicato in polizza.

3-Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere regolate in accordo con quanto previsto dal precedente Art. 2.



⁴-Se nei termini di scadenza di cui ai commi 2 e 3 il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dandone comunicazione al Contraente a mezzo PEC; trascorso detto termine la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

₅-La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

₆-Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

₁₋Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma digitale apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

2-Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente, in relazione a quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

22. Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

23. Obblighi di riservatezza e segretezza

La Società ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

24. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Nessuna condizione o accordo tra Contraente/Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della Società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

25. Gestione delle vertenze

₁-La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

₂-Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite nell'ambito del rispettivo interesse.

3-La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano designati e/o concordati con la stessa. Inoltre la Società-non risponde di multe o ammende.



Sezione 2 - Norme che regolano l'Assicurazione RCT/RCO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1) L'eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

26. Descrizione del rischio

- 1-L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato, in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale e comunque di fatto svolta.
- 2-La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
- 3-L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

27. Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

1-La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta, a seguito di fatto accidentale. La garanzia è operante anche per fatti dolosi o colposi commessi da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)

- 2-La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D.Lgs. N. 38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, e dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000; la Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. n.38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
- 3-Le garanzie di cui ai precedenti punti a. e b. sono inoltre operanti:
 - 1) per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delegato dall'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'assicurato stesso:
 - 2) per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222; L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97 e s.m.i.. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.
- 4-L'assicurazione e efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.



₅-L'Assicurazione conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge purché ciò consegua dall'inesatta interpretazione delle norme di legge in materia. ₆-La garanzia di cui all'art. 27, comma B, lett. b) a prestata con una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) Euro.

28. Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

1-Non sono considerati terzi, ai fini dell'assicurazione R.C.T., le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, i parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.lgs 38/2000, e i lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs. n.276 del 10.09.2003, quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, salvo quanto disposto dall'art. 27, comma B.

2-L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, ovvero di tutti i mezzi assoggettati all'obbligo di assicurazione obbligatoria ex L.990/69;
- c) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
- d) conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo compresi gli effetti nocivi di esalazioni fumogene o gassose;
- e) da furto, salvo quanto riportato al successivo art. 30 lettera v.
- ₃.L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprendono i danni:
 - derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) da detenzione o impiego di esplosivi;
 - c) derivanti da campi elettromagnetici indotti;
 - d) dovuti ad atti di guerra, terrorismo e sabotaggio organizzato, scioperi, tumulti, sommosse e atti vandalici in genere;
 - e) derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto, l'amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contene**n**te in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
 - f) causati dall'utilizzo di articoli pirotecnici;
 - g) derivanti dallo svolgimento di attività di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
 - j) conseguenti a qualsiasi prestazione di carattere medico.

29. Precisazioni sulla qualifica di "Dipendente" e di "Terzo"

₁₋Viene equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso il Contraente, o per conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, compresi i terzi che partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dallo stesso.

2-Sono considerati Terzi anche:

- a) i Dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni:
- b) i Dipendenti e gli Amministratori di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) il Legale Rappresentante, limitatamente alle lesioni personali;
- d) tutte le persone fisiche quando fruiscono come cittadini delle prestazioni e dei servizi erogati dal Contraente.

3-Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT:

- a. il Legale Rappresentante per i soli danni a cose;
- b. limitatamente ai danni alla persona, i dipendenti del Contraente, soggetti INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.



30. Garanzie Aggiuntive

Si considerano richiamate, e quindi operative, le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate.

30.a Attività varie

₁-L'assicurazione si intende prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi di legge:

- a. in qualità di proprietario, possessore, esercente, utente di macchinari ed attrezzature in genere;
- b. in qualità di proprietario di veicoli a mano, biciclette ed altri veicoli a trazione muscolare;
- c. per i rischi derivanti dall'esistenza presso i propri insediamenti di prodotti infiammabili;
- d. da proprietà, possesso, conduzione, amministrazione, utilizzo, utente, custode di terreni ed aree in genere, (compresi impianti sportivi, convitti, arenili, parchi, giardini con piante anche di alto fusto e recinzioni, parchi giochi, strade private e parcheggi). Sono compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, le operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente/Assicurato dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, anche in relazione ai danni rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- e. dall'esistenza, proprietà, esercizio, uso e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, parcheggi, officine, laboratori, impianti di autolavaggio, centrali termiche, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura ossiacetilenica ed autogena e relativi depositi ed altre attrezzature usate dal Contraente/Assicurato, ovunque ubicati;
- f. da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dal Contraente/Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente;
- g. dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni, con telecamere, antenne paraboliche e ponti radio posizionati presso parcheggi, piazze ed altri luoghi/edifici pubblici;
- h. dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente/Assicurato e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dello stesso;
- i. dall'organizzazione, promozione, dalla gestione e dalla partecipazione ad esposizioni, mercati, mostre e fiere in genere (compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand), manifestazioni, concerti, attività culturali, sociali, assistenziali, sportive, ricreative, politiche, religiose, festeggiamenti, gite, visite, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, eventi in genere, direttamente gestiti o gestiti da terzi (fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili), per danni cagionati all'interno di sedi del Contraente/Assicurato o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono gli stessi; la garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente in relazione all'installazione di eventuali palchi e/o tribune, anche non di proprietà;
- j. dalla proprietà, conduzione, uso, esistenza, manutenzione ed installazione, gestione di insegne, striscioni, cartelli pubblicitari, nonché spazi per affissioni, ovunque installati nel territorio nazionale;
- k. dalla somministrazione di cibi, bevande, prodotti alimentari e simili anche se affidate a terzi o se distribuiti mediante macchine automatiche;
- I. da operazioni di consegna, prelievo, rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- m. da proprietà e gestione di mense, spacci e bar, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- n. da proprietà, possesso, esercizio, conduzione e lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia, di strade, piazze, ponti, canali, fossi, depuratori ed inceneritori di pertinenza comunale, di acquedotti e reti fognarie in genere compresi i danni derivanti da erogazione di acqua alterata. Sono compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere, fermo restando l'esclusione per fatti dolosi e per danni da sospensione di servizio e mancato uso. Qualora l'esercizio sia affidato a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi.
- o. dalla raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, gestione relative discariche; tale garanzia comprende anche l'uso di cassonetti, campane e contenitori vari per la raccolta della nettezza urbana, la cui



Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448 Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it

vuotatura sia direttamente gestita o gestita da terzi;

- p. da lavori edili in genere, di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, riadattamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, edificazione a nuovo, effettuati su fabbricati di proprietà o su altri per i quali il Contraente/Assicurato sia tenuto ad intervenire e/o eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto;
- q. premesso che il Contraente/Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

30.b Carrelli e macchine operatrici

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche.

30.c Centrali elettriche, cabine elettriche, reti di distribuzione energia elettrica

- 1-L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato in relazione alla proprietà, manutenzione ed esercizio di:
- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione con relative condutture;
- centrali:
- impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria.
- 2-Sono esclusi i risarcimenti relativi ai danni da "rischi atomici".

30.d Cessione lavori in subappalto

La garanzia comprende la responsabilità civile che, a qualunque titolo, possa ricadere sul Contraente/Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle Ditte Subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto del Contraente/Assicurato stesso in conseguenza di un fatto accidentale, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

30.e Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

30.f Committenza auto ed altri veicoli

₁-L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero in locazione.

2-La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di mezzi o veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione ex L. 990/69.
- 3-La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

30.g Cose in consegna e custodia

₁-La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali il Contraente/Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

2-Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

30.h Danni a condutture ed impianti sotterranei – Danni da cedimento o franamento del terreno –



Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi - Scavi e reinterri

₁-La garanzia comprende, entro il massimale per anno e per sinistro riportato nel successivo Allegato B alla presente polizza, i danni:

- i. alle condutture e agli impianti sotterranei;
- ii. a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
- iii. derivanti da scavi, pose e reinterri di opere e/o installazioni in genere;
- iv. derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

30.i Danni a mezzi sotto carico e scarico

- 1-La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi
- ₂-Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

30.j Danni a opere o installazioni

- ₁-La garanzia comprende anche la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori.
- 2-L'assicurazione non comprende i danni:
 - a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
 - b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
 - c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
 - d) da mancato o ritardato intervento manutentivo.
- 3-L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto a condizione che i lavori siano stati effettuati durante lo stesso periodo e purché tali danni siano denunciati alla Società non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso.
- 4-Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

30.k Danni alle cose di terzi

- 1-La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume e peso non possono essere rimossi.
- ₂-Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

30.I Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori

La garanzia comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà od in consegna del Contraente/Assicurato. Sono comunque esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

30.m Danni da furto

- ₁-La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante da furto perpetrato mediante l'utilizzo di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato o dei quali lo stesso ne debba rispondere.
- 2-Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

30.n Danni da incendio

L'assicurazione è operante, entro il massimale per anno e per sinistro riportato nel successivo Allegato B alla presente polizza, per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti,



per la stessa garanzia sulla polizza "Incendio" dell'Ente.

30.0 Danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con il Contraente/Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

30.q Franchigia RCT

L'assicurazione, è prestata con applicazione di una franchigia fissa assoluta per sinistro indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza, salvo quando indicati importi o scoperti diversi.

La società non opporrà ai terzi la franchigia, liquidando e gestendo i sinistri come se la stessa non esistesse. Annualmente, renderà conto al Contraente degli importi eventualmente liquidati, emettendo apposita contabile indicando l'importo complessivo di Sua spettanza.

Il contraente, quindi, provvederà al saldo della stessa entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, a mezzo bonifico bancario, direttamente presso le coordinate bancarie indicate dalla Società.

30.r Infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i subappaltatori ed i loro dipendenti, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 dei Codice Penale.

30.s Inquinamento accidentale

L'assicurazione, a parziale deroga di quanto indicato all'art. 28 lettera d), si intende estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, causati da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività descritta in polizza.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

30.t Installazione e/o manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

30.u Malattie professionali

- ₁-L'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi.
- ₂-L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.
- 3-Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
 - a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
 - b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
- 4-La garanzia non opera:
 - 1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
 - 2. per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 (diciotto) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- ₅-La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti del Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
- 6-Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso



denunciato.

30.v Proprietà e conduzione dei fabbricati

1-La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà, possesso, esercizio, conduzione, amministrazione, utilizzo o custodia di fabbricati a qualsiasi fine destinati e relativo contenuto, impianti e loro pertinenze tutte (quali ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, impianti gas, acqua potabile, apparecchi elettrici, apparecchi di riscaldamento e/o refrigerazione, antenne radiotelevisive, cancelli, recinzioni, strade, porte ad apertura elettronica, etc), ovunque dislocati.

²-Per fabbricati si intendono sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente/Assicurato ed inoltre il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente/Assicurato, anche se in uso o in possesso di terzi

3-La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.

30.w Responsabilità in materia di protezione dei dati personali

1-La garanzia comprende le responsabilità derivanti al Contraente/Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per i danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività oggetto dell'Assicurazione.

2-Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

30.x Responsabilità personale

- 1-La garanzia assicurativa RCT, nei limiti per la stessa fissati, è estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali cagionati nell'ambito delle attività e iniziative riconducibili al Contraente/Assicurato stesso:
 - a) in capo ai dipendenti, direttori e dirigenti del Contraente/Assicurato di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato il Contraente/Assicurato si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant'altro ad essa riconducibile;
 - b) del personale del Contraente/Assicurato cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nei testi vigenti;
 - c) dei soggetti:
 - ◊ impiegati in lavori socialmente utili;
 - utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dal Contraente/Assicurato;
 - ◊ partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stages e quant'altro assimilabile;
- 4-Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p.

30.z Segnaletica di cantiere mancante o insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

30.aa Spargimento di acqua

- ₁-La garanzia comprende i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o condotte in genere.
- 2-Restano pertanto esclusi i danni da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua



in genere, nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria. ³-Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

30.bb Veicoli dei dipendenti

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

31. Obblighi del Contraente in caso di sinistro

- 1-In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
 - a) Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro, alla Società per tramite del Broker, entro 30 (trenta) giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente/Assicurato ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente/Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli elementi di prova utili per la difesa se la Società lo richiede;
 - b) Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato un procedimento penale, il Contraente deve darne avviso alla Società o al Broker appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società o al Broker di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'I.N.A.I.L., per conseguire o ripetere risarcimenti rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/65 n.1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

32. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite nell'ambito del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con essa e non risponde di multe o ammende.

33. Limiti territoriali

1-Limitatamente alla garanzia RCT, la presente assicurazione vale per il mondo intero con esclusione dei danni che avvengano in USA, Canada e Messico.

2-L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

34. Rinuncia alla rivalsa

1-La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori del Contraente/Assicurato, nonché verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verso gli utenti e i clienti dell'Assicurato, le associazioni, i patronati e verso altri enti pubblici in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate, salvo che per il caso di dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato, per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile.



2-Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per legge.

Disposizioni finali

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la determina di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione digitale delle parti assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma digitale apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Dichiarazioni

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

di approvare	specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle
Art. 4	Variazione del rischio
Art. 5	Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Art, 6	Clausola di recesso
Art. 7	Recesso in caso di sinistro
Art. 8	Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Art. 10	Foro competente
Art. 12	Durata del Contratto
Art. 16	Clausola Broker
Art. 17	Produzione informazioni sui sinistri
Art. 18	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 31	Obblighi in caso di sinistro
Data	/ <u>_</u> /

La Società	Il Contraente



Allegato A – Massimali assicurati e calcolo del premio

	Partita	Somme Assicurate
1	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale per sinistro pari a	€ 6.000.000,00
	con il limite per danni a persone di	€ 6.000.000,00
	ed il limite per danni a cose/animali di terzi	€ 6.000.000,00
2	Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) con il massimale per sinistro pari a	€ 6.000.000,00
	con il limite per persona infortunata/deceduta di	€ 3.000.000,00

Preventivo annuo retribuzioni (quale base per il calcolo del premio annuo anticipato)	€. 2.000.000,00
anticipato)	

Data	//	
II Contrae	ente	La Società



Allegato B - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati.

Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l'indennizzo verrà corrisposto integralmente al terzo danneggiato.

Garanzia	Limiti d'indennizzo	Scoperti o franchigie
30.g – Cose in consegna e custodia	€ 50.000,00 per sinistro e massimo €. 100.000,00 per anno	
30.h – Condutture ed impianti sotterranei	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	
30.h – Cedimento o franamento	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	
30.h – Scavi e reinterri	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	
30.h – Interruzione di attività di terzi	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	
30.i – Danni a mezzi sotto carico e scarico	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	
30.j – Danni a opere o installazioni	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	
30.k – Danni alle cose di terzi	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	
30.m – Danni da furto	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	
30.n – Danni da incendio	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno	
30.q – Franchigia RCT per ogni sinistro, salvo quanto diversamente indicato		€ 1.000,00
30.s – Inquinamento accidentale	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno	
30.w – Responsabilità in materia di protezione dei dati personali	€ 150.000,00 per sinistro e per anno	
30.x – Responsabilità personale	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno	
30.aa – Spargimento acqua	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	

Data		
Il Contrae	ente	La Società